**Rapporto di maggioranza**

22 febbraio 2017 istituzioni

**della Commissione della legislazione**

**sull'iniziativa parlamentare 19 settembre 2016 presentata nella forma generica da Henrik Bang e cofirmatari per la modifica dell'art. 90 della Legge organica comunale (LOC) "Mai più dicasteri cimitero"**

Partendo dalle elezioni comunali avvenute nel 2016 e dalla susseguente assegnazione dei dicasteri, gli iniziativisti mettono in risalto che la distribuzione dei dicasteri sia stata *«caratterizzata in modo negativo»*. Proprio perché si tratta di fatti assurti agli onori della cronaca, è stato possibile constatare che in alcuni Comuni a un municipale è stata attribuita solo la gestione del cimitero o poco di più.

La LOC disciplina all'art. 90 l'istituzione dei dicasteri. Innanzitutto occorre osservare che i dicasteri, diversamente dai dipartimenti nel Cantone o nella Confederazione, non hanno carattere decisionale (art. 90 cpv. 4 LOC). Secondo l'impostazione della LOC attualmente in vigore le mansioni decisionali competono al Municipio in quanto collegio e non al singolo dicastero. Già questo aspetto relativizza di molto il ruolo dei dicasteri nei Comuni.

Altro aspetto strutturale che differenzia i dicasteri è il carattere dell'organizzazione sostanzialmente interno al Municipio. I dicasteri non sono regolati in un'ordinanza, nemmeno c'è un numero di dicasteri - come i dipartimenti - pari al numero dei seggi del Collegio municipale.

È altresì difficile elaborare a livello cantonale una disposizione che possa valere per tutti i Comuni del Cantone. Le città, segnatamente di Lugano e di Bellinzona, hanno altre priorità rispetto ai borghi o ai paesi. Al legislatore cantonale sarebbe quindi impossibile "preconfezionare" nella LOC il nome e il numero dei dicasteri secondo le intenzioni degli iniziativisti.

A ciò si aggiunga un aspetto di non poco conto. Gli iniziativisti intendono codificare il criterio della *«suddivisione proporzionata di oneri fra dicasteri»*. Questo concetto generico è difficilmente quantificabile. Questo se si pensa soprattutto che il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, in sede di ricorso, rivedono l'apprezzamento delle decisioni comunali solo nell'ottica dell'abuso o dell'eccesso di apprezzamento. Le autorità di ricorso non procedono a un esame completamente libero. Questo diritto sarebbe nella pratica difficilmente giustiziabile.

Nel risultato l'iniziativa non porta nella sostanza alcuna innovazione effettiva, ma si limita a introdurre un principio generico, che sarebbe in definitiva confinato alla cosiddetta legislazione simbolica. Se presentata nel senso di rafforzare le minoranze, se mai è proprio con lo sgravio dall'attività amministrativa che il municipale in minoranza potrebbe concentrarsi a svolgere una "opposizione" più efficace all'interno della compagine esecutiva.

In definitiva, la maggioranza della Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa in oggetto.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Andrea Giudici, relatore

Agustoni - Ducry - Filippini -

Gendotti - Minotti